

DECRETO 3 giugno 2009.

Autorizzazione all'organismo denominato «Agroqualità Spa» ad effettuare i controlli sulla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Monti Iblei», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 come sostituito dal reg. (CE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n.510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n.2400/96, sono automaticamente iscritte nel "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette";

Visto il regolamento (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta "Monti Iblei";

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n.510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n.526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, disponendo l'istituzione di un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individuando nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 11 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale n. 255 del 2 novembre 2007, con il quale l'organismo denominato Agroqualità SpA con sede in Roma, Piazza Marconi n.25, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Monti Iblei";



Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota n.11058 del 19 dicembre 2008 ha trasmesso ai Servizi comunitari competenti la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta “Monti Iblei”;

Visto il decreto 24 dicembre 2008 recante modifica del decreto 13 giugno 2005, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta “Monti Iblei”;

Considerato che Agroqualità SpA ha predisposto un ulteriore piano dei controlli che recepisce le modifiche al disciplinare di produzione protette transitoriamente a livello nazionale con decreto 24 dicembre 2008;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta “Monti Iblei”;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n.510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell’attività di controllo ai sensi del comma 1 dell’art.14 della legge 526/1999, sentite le regioni;


Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile al consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n.510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 22 maggio 2009;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all’emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell’art. 14 della legge n. 526/99;



D E C R E T A :**Art. 1**

Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitoria concessa con il citato decreto 24 dicembre 2008, hanno l'obbligo di assoggettarsi al controllo dell'organismo "Agroqualità SpA".

Art. 2

La presente autorizzazione, efficace dalla data del presente decreto, comporta l'obbligo per l'organismo dei controllo "Agroqualità SpA" del rispetto delle prescrizioni di cui al decreto 11 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale n. 255 del 2 novembre 2007 e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

La protezione transitoria di cui all'art.1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione in merito alla domanda di modifica in argomento.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A06807

